

**CENTRO STORICO DEL FINALE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

Statuto

Preambolo

Origini dell'Associazione, evoluzione e principi fondanti

1. L'Associazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STORICO DEL FINALE OdV" si costituisce in data 3/3/88 su iniziativa del Consiglio Maggiore della citata Associazione, a l'uopo delegato dall'Assemblea Generale dei Soci della precedente Associazione Culturale Centro Storico del Finale.
2. In data 30 marzo 2007, l'Assemblea generale dei Soci, in seduta straordinaria, dopo l'approvazione di specifiche modifiche, ha adottato un nuovo testo di Statuto.
3. In data 28/04/2023 l'Assemblea generale dei Soci ha deliberato di aderire alla disciplina normativa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";.
4. L'organizzazione è aconfessionale ed apartitica. La sua struttura associativa è fondata sui principi della democrazia e della solidarietà. Ogni associato deve perseguire la propria sensibilizzazione personale e promuovere la realizzazione delle finalità dell'organizzazione che basa la propria attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Articolo 1

Denominazione, logo, durata, sede e ambito di operatività

1. È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (di seguito, per brevità "D. Lgs. 117/2017"), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato CENTRO STORICO DEL FINALE che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detta "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Il "logo" dell'associazione è "uno scudo a punte con cinque bande rosse in campo d'oro, sovrastato ad ornamento dall'aquila argentata, linguata di rosso e coronata marchionale".
4. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.
5. L'associazione ha sede legale nel comune di Finale Ligure (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'associazione opera nell'ambito nazionale con prevalente riferimento alla Regione Liguria e in particolare, nella provincia di Savona.

Articolo 2

Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. f)];
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato [lett. i)];





- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k)];
2. In particolare, e compatibilmente con le attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione ha per scopo l'esercizio di qualsiasi attività storico-culturale e, in particolare, quello di promuovere manifestazioni, convegni ed altre iniziative su temi storici e storica-conservativi, di interesse locale e generale. Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, essa potrà curare scambi e collaborazioni con altre Associazioni e/o Enti aventi scopo analogo od affine; pertanto, previa deliberazione del Consiglio Maggiore, l'Associazione potrà aderire, anche solo temporaneamente, a programmi di altre Associazioni. L'Associazione potrà, inoltre, organizzare e coordinare ogni attività, anche in forma integrativa dell'azione e delle strutture pubbliche, in quei settori che specifiche analisi del Consiglio Maggiore avranno individuato come particolarmente attinenti e significativi e, comunque, utili per il conseguimento dello scopo associativo.
 3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.
 4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie_
 - Ordinari: le persone, gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro la cui domanda verrà accettata dal Consiglio Maggiore e che verseranno, all'atto dell'ammissione, le quote ed i contributi associativi;

- Onorari: le persone, gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, per il loro operato o per meriti acquisiti, tali siano stati nominati dall'Assemblea Generale degli associati, su proposta del Consiglio Maggiore; hanno le stesse prerogative degli associati ordinari, ma possono essere esonerati dal pagamento della quota e dei contributi associativi.
 - Sostenitori: le persone, gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che decidano di contribuire agli scopi dell'Associazione, economicamente, moralmente o materialmente; essi hanno le stesse prerogative degli associati ordinari;
 - Giovani: le persone di età inferiore ai 18 (diciotto) anni; per la loro ammissione vale quanto sopra previsto per gli associati ordinari di cui hanno le medesime prerogative.
5. L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione, Consiglio Maggiore, su domanda dell'interessato da questi indirizzata al Rettore del Consiglio Maggiore, quale Presidente dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
 6. L'organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
 7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Articolo 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati, a qualunque categoria appartengono, hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati, a qualunque categoria appartengono, hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - versare, con la sola eventuale eccezione degli associati Sostenitori, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Articolo 7

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

Abelene

Luca Lupo

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 8

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea Generale degli Associati;
 - l'Organo di amministrazione nella denominazione del "Consiglio Maggiore";
 - il Presidente nella denominazione del "Rettore del Consiglio Maggiore";
 - il Collegio dei Probiviri;
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 9

Assemblea Generale degli Associati

1. L'assemblea Generale è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'organizzazione. È presieduta dal Rettore del Consiglio Maggiore, Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza o impedimento, dal "Rettore supplente" quale Vicepresidente o, in sua assenza o impedimento, da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 14 (quattordici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, canali social e pubblicità cartellonistica.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento).
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita
 - in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati;
 - in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza
 - in prima convocazione, di almeno il 60 (sessanta) per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) attribuisce la qualifica di Consiglieri "ad honorem", o Consiglieri Anziani, ai componenti in carica del medesimo e da quest'ultimo proposti tra coloro che abbiano svolto il proprio operato come membri del Consiglio Maggiore per almeno cinque mandati;
 - c) nomina e revoca i Soci Onorari e l'eventuale Presidente Onorario, sempre su proposta del Consiglio Maggiore.
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sull'esclusione degli associati;
 - h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, nella denominazione del "Consiglio Maggiore", è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da un numero dispari di membri uguale o superiore a 7 (sette). Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli



indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di 2 (due) membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o social, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea Generale utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, al suo interno nella sua prima adunanza di insediamento, il Rettore, il Cancelliere e il Tesoriere; in caso di disaccordo fra i Consiglieri relativamente alla nomina delle suddette cariche, si terrà conto dei voti di preferenza, espressa dai soci in sede assembleare elettiva;
 - b) amministra l'organizzazione;
 - c) predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - d) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - f) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - i) ha facoltà di far partecipare i "Rappresentanti di Sezione" alle proprie adunanze con il solo diritto di intervenire sui temi per i quali è richiesto il loro parere consultivo;
 - j) propone all'Assemblea la nomina dei Consiglieri "ad honorem";
 - k) può delegare a singoli associati determinati incarichi e/o mansioni particolari.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione - nella denominazione del "Rettore del Consiglio Maggiore - che è anche presidente dell'Assemblea Generale e Consiglio Maggiore, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti in base al disposto di cui al precedente articolo 10, comma 7, lett. a). Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Maggiore può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Maggiore. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Maggiore in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Maggiore nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 12

Il Cancelliere e il Tesoriere

1. Il Cancelliere e il Tesoriere dell'organizzazione sono eletti dal Consiglio Maggiore tra i suoi membri a maggioranza di voti in base al disposto di cui al precedente articolo 10, comma 7, lett. a). Il loro mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Maggiore può destituirli dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperino ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Tutte le sedute del Consiglio Maggiore, così come tutte le riunioni dell'Assemblea generale degli Associati, saranno verbalizzate su apposito registro a cura del Cancelliere, il quale ha pure il compito di affiancare il Rettore nell'amministrazione; in caso di sua assenza verrà nominato, all'uopo, dai partecipanti alla riunione, un Cancelliere Supplente.
4. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, quindi, relativamente alle quote associative, alla riscossione delle entrate ed alla tenuta dei libri associativi; egli provvede alle spese sociali, da effettuarsi su mandato del Consiglio.

Articolo 13

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale.
2. Nella prima riunione dopo la nomina, il Collegio elegge, nel proprio seno, il suo Presidente.
3. È demandata al Collegio dei Probiviri la risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra gli Associati, tra Associati e Consiglio Maggiore, tra singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso. La controversia sarà devoluta al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri il quale giudicherà entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, presentatagli per iscritto.
4. Il Consiglio redigerà il verbale del giudizio, da trasmettere al Consiglio Maggiore ed al ricorrente, al suo domicilio.

Articolo 14

Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.



2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Articolo 15

Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. L'Associazione redige anche il bilancio preventivo.
6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16

Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Regolamento

1. Per il miglior funzionamento dell'Associazione, il Consiglio Maggiore può predisporre eventuale Regolamento interno.
2. Detto Regolamento potrà, anche, determinare le modalità di partecipazione degli associati alle riunioni del Consiglio, a solo titolo consultivo.

Articolo 19

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea.

Articolo 20

Statuto e disposizioni finali

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.